

23/10/2020  
14/02/11/2020



## COMUNE DI LEONFORTE

### IL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. 20 DEL 23/10/2020

**OGGETTO** : Conferimento incarico a tempo determinato e a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 7/1992, al Dott. Vincenzo Barcellona in qualità di esperto del Sindaco in materie relative al personale, con particolare riguardo ai procedimenti di stabilizzazione dei precari, reclutamento e formazione del personale.

*L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre nella Residenza Comunale, il sottoscritto Avv. Salvatore Barbera Sindaco in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;*

#### **Premesso che:**

- l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93 prevede che il Sindaco per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione;
- in particolare, tali incarichi possono essere conferiti per l'espletamento di tutte le attività amministrative connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- la richiamata norma attribuisce al medesimo Sindaco il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, dell'apporto personale e diretto di esperti estranei all'Amministrazione Comunale attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato, per assolvere al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnategli dall'Ordinamento;

**Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti Sicilia, espresso con delib. 3 12 3/07, delib. 334/08, delib. 122/08, delib. Ne. 27/11, ai sensi del quale:

- *il Sindaco, al quale spettano oltre ai compiti assegnati per legge anche quelli che per legge o statuto non sono attribuiti agli altri organi politici o burocratici, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa burocratica di supporto;*
- *che tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex art. 7 D.Lgs. 165/01 per studio, ricerca e consulenza, quindi non soggiacciono ai vincoli imposti ex art. 3 c. 55 e 56 della L. n. 244/07 né possono essere collocati tra quelli ad alto contenuto di professionalità ex art. 110 c. 6 del D.Lgs. 267/00;*
- *la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente Locale;*

**Richiamato** il parere delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n. 33/2011 /SS.RR./PAR, il quale afferma che *la normativa di cui all'art. 14 della L.R. 7/1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;*

**Ricordato**, altresì, che, ex deliberazione Corte dei Conti controllo Regione Sicilia n. 33/2014, *"la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi intuitu personae"*

**Ravvisata** l'opportunità di avvalersi di un esperto con l'incarico di espletare attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali ed aventi attinenza con i compiti istituzionali e, comunque, indirizzati allo svolgimento di attività oggettivamente necessarie per l'espletamento di tali compiti, in materie relative al personale, con particolare riguardo ai procedimenti di stabilizzazione dei precari, reclutamento e formazione del personale.

**Rilevato** come l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, tuttavia, in considerazione della delicatezza e complessità dell'incarico, che richiede un bagaglio di conoscenze, specifica professionalità, esperienza maturata, è imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che possano effettivamente svolgere il compito assegnato ed essere di impulso e sostegno, oltre che per l'organo politico anche per la struttura burocratica che deve attivamente contribuire alla realizzazione del programma amministrativo di mandato;

**Ritenuto** di conferire tale incarico al Dott. Vincenzo Barcellona nato a ~~Leonforte~~ <sup>ENNA</sup> il 19/04/1953, il cui curriculum vitae (allegato alla presente determinazione) è stato acquisito dall'Ente con nota, dal quale si evince una ampia conoscenza delle materie afferenti l'oggetto del presente incarico;

**Sentito** l'interessato, il quale si rende disponibile ad accettare tale incarico a titolo gratuito, a garantire la presenza presso l'Ente almeno una volta la settimana e comunque su richiesta del Sindaco, a l'apportarsi con gli uffici e con i settore interessati, a relazionare periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, circa i risultati raggiunti e le modalità di espletamento;

**Atteso che** il Comune di Leonforte ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti per cui ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 7 del 26/08/1992 il Sindaco può attribuire incarichi ad esperti sino a un massimo di due;

**Visto** altresì l'art. 14, comma 5, della L.R. n. 7/92 (per come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 e per come ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 38/94 e l'art. 7 della L.R. 39/97, che disciplina e definisce il compenso spettante per tale incarico;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 19/2013/SS.RR./PAR con la quale si ribadisce, in linea con precedenti pronunciamenti delle SS.RR., che anche i compensi degli esperti del Sindaco debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

**Visto**, infine, l'art. 14 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che, a decorrere dall'anno 2014, limita la spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

**Ricordato** tuttavia che, in comune accorda con il professionista, l'incarico viene conferito a titolo gratuito e fino alla scadenza del mandato del Sindaco senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;

## D E T E R M I N A

1) di conferire incarico a tempo determinato fino alla scadenza del mandato in qualità di esperto del Sindaco materie relative al personale, con particolare riguardo ai procedimenti di stabilizzazione dei precari, reclutamento e formazione del personale, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale

7/1992, al Dott. Vincenzo Barcellona, nato a Leonforte il 19/04/1953 e residente in Leonforte in C.da Canalotto snc;

2) di dare atto che:

- il numero complessivo degli incarichi di esperti conferiti per il periodo di riferimento non è superiore a due, entro i limiti stabiliti dal comma 2 del citato art. 14 della L.R. n. 7/92 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, in accordo con il professionista, non verrà riconosciuto alcun compenso né alcun rimborso spese e quindi senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente;
- il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, ha natura fiduciaria e può essere revocato discrezionalmente dal Sindaco in qualsiasi momento senza preavviso né necessità di motivazione;

3) di dare atto che essendo l'incarico è a titolo gratuito, in deroga all'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., viene rispettato il limite di spesa fissato dall'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;

4) di dare inoltre atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di notificare copia del presente provvedimento al professionista incaricato.

*Il Sindaco*



*(Salvatore Barbera)*